SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1993, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

94A0948

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1994, n. 100.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del posto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero del periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 a 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia già

in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2. Le predette competenze, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - *prima serie speciale* - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato all'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di assicurare alle imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede: quanto a lire 13 miliardi, per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995, e lire 4 miliardi, per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità, esistenti alla data del 31 dicembre 1993, del capitolo 3061 dello stato di

previsione del soppresso Ministero della marina mercantile che sono a tal fine mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e all'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 ottobre 1993, n. **590.**

Regolamento di attuazione dell'art. 19, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante approvazione della tabella di equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale dipendente dei centri trasfusionali gestiti per convenzione con il Servizio sanitario nazionale dalle associazioni di volontariato o da strutture private.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, disciplinante le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmoderivati;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 4, della predetta legge, il quale prevede il trasferimento delle unità sanitarie locali ai policlinici universitari ed agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, del personale dipendente o convenzionato, delle associazioni di volontariato o delle strutture private, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 presso centri trasfusionali gestiti in convenzione;

Considerato che il trasferimento è subordinato al superamento del concorso riservato al personale che sia in possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi all'età, per l'ammissione ai concorsi di assunzione del relativo profilo professionale a posizione funzionale risultante dalla tabella di equiparazione approvata dal Ministro della sanità in coerenza con l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Ritenuto che il personale interessato debba essere inquadrato, tramite i concorsi riservati nei profili e nelle posizioni funzionali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, e che solo successivamente debba essere inquadrato unitamente al restante personale nelle nuove qualifiche di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 11 luglio 1967, n. 592, relativa alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1976, concernente l'equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante disposizioni sullo stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 recante «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, 20 maggio 1987, n. 270, 17 settembre 1987, n. 494 e 25 giugno 1983, n. 348, relativi agli accordi collettivi di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 21 luglio 1992;

Sentito il Consiglio di Stato che ha espresso il proprio parere nelle adunanze generali del 15 aprile 1993 e del 22 luglio 1993;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione delle tabelle di equiparazione dei profili professionali e posizioni funzionali ai sensi del richiamato art. 19 della legge n. 107 del 1990;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri resa ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Concorsi riservati assunzione

1. È approvata l'allegata tabella di equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale dipendente dei centri trasfusionali gestiti per convenzione con il Servizio sanitario nazionale dalle associazioni di volontariato o da strutture private.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 8

ALLEGATO 1

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE E DEI LIVELLI FUNZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI CENTRI TRASFUSIONALI GESTITI PER CONVENZIONE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DA STRUTTURE PRIVATE

RUOLO SANITARIO

Tabella *A* - *Profilo professionale: medici*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
1) Primario ospedaliero	XI	Medico con funzioni, da almeno un anno, di primario o direttore di centro trasfusionale di tipo A (1). Medico con anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e con funzioni, da almeno un anno, di primario o direttore di centro trasfusionale di tipo B (1).
2) Aiuto corresponsabile ospedaliero	X	Medico con funzioni, da almeno un anno, di aiuto o qualifica corrispondente di centro trasfusionale di tipo A. Medico con anzianità di servizio non inferiore a 10 anni e con funzioni di aiuto o qualifica corrispondente in centro trasfusionale di tipo B
3) Assistente medico	IX	Medico

(1) Tipologia dei centri

Centro trasfusionale di tipo A centro dotato di personale e attrezzature per la raccolta, tipizzazione, conservazione, controllo e assegnazione del sangue nonché per la preparazione e distribuzione di emoderivati di immediato impiego

Centro trasfusionale di tipo B centro dotato di personale e attrezzature per la raccolta, tipizzazione, conservazione controllo e assegnazione del sangue

Tabella *B* - *Profilo professionale: farmacisti*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
1) Dirigente	XI	Farmacista con funzioni, da almeno un anno, di direzione o di responsabilità di struttura autonoma per la preparazione di emoderivati presso centro trasfusionale di tipo A (1). Farmacista con anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e con funzioni, da almeno un anno, di direzione o di responsabilità in struttura autonoma di centro trasfusionale di tipo B (1).
2) Coadiutore	X	Farmacista con funzioni, da almeno un anno, di coadiutore o qualifica corrispondente in centro trasfusionale di tipo A. Farmacista con anzianità di servizio non inferiore a 10 anni e con funzioni di coadiutore o qualifica corrispondente in centro trasfusionale di tipo B.
3) Collaboratore	IX	Farmacista

Tabelle *D-E-F* - *Profili professionali: biologi, chimici, fisici*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
1) Dirigente	XI	Biologo, chimico, fisico con funzioni, da almeno un anno, di direzione del laboratorio o di responsabile di centro trasfusionale di tipo A (1) Biologo, chimico, fisico con anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e con funzioni, da almeno un anno, di direzione del laboratorio o di responsabile di centro trasfusionale di tipo B (1).
2) Coadiutore	X	Biologo, chimico, fisico con funzioni, da almeno un anno, di coadiutore o qualifica corrispondente in centro trasfusionale di tipo A. Biologo, chimico, fisico con anzianità di servizio non inferiore a 10 anni e con funzioni di coadiutore o qualifica corrispondente in centro trasfusionale di tipo B.
3) Collaboratore	IX	Biologo, chimico, fisico.

Tabella *I* - *Personale infermieristico*

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
1) Operatore professionale coordinatore	VII	Infermiere professionale in servizio con funzioni di capo sala da almeno un anno.
2) Operatore professionale collaboratore	VI	Infermiere professionale.

(1) Tipologia dei centri

Centro trasfusionale di tipo A centro dotato di personale e attrezzature per la raccolta tipizzazione, conservazione, controllo e assegnazione del sangue nonché per la preparazione e distribuzione di emoderivati di immediato impiego.

Centro trasfusionale di tipo B centro dotato di personale e attrezzature per la raccolta, tipizzazione, conservazione, controllo e assegnazione del sangue

Tabella *H* - *Personale infermieristico*

Profilo professionale operatori professionali di seconda categoria

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
Operatore professionale di seconda categoria	V	Infermiere generico

Tabella *L* - *Personale tecnico sanitario*

Profilo professionale operatori professionali di prima categoria

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
1) Operatore professionale coordinatore	VII	Tecnico di centro trasfusionale o di laboratorio medico con funzioni di capo tecnico da almeno un anno
2) Operatore professionale collaboratore	VI	Tecnico di centro trasfusionale o di laboratorio medico

RUOLO TECNICO

Tabella *B* - *Profilo professionale statistico*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
1) Dirigente .	XI	Statistico con anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e con funzione di direzione o di responsabilità di C E D da almeno un anno
2) Coadiutore .	X	Statistico con anzianità di servizio non inferiore a 10 anni e con funzione di direzione o di responsabilità di C E D da almeno un anno
3) Collaboratore .	IX	Statistico

Tabella *E* - *Profilo professionale assistenti tecnici*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
Assistente tecnico . .	VI	Programmatori di C E, geometra, perito industriale

Tabella *F* - *Profilo professionale operatori tecnici*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
Operatore tecnico	V	Operaio ad alta specializzazione, autisti di ambulanze, impiantisti elettricisti ed impiantisti idraulici
Operatore tecnico	IV	Capo servizio operaio - Centralinista - Operatore di C E

Tabella *G* - *Profilo professionale agenti tecnici*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
Agente tecnico . . .	III	Ausiliario socio-sanitario - Telefonista - Autista automezzi semplici

RUOLO AMMINISTRATIVO

Tabella *A* - *Personale amministrativo laureato*

Profilo professionale direttori amministrativi

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
1) Direttore amministrativo capo servizio	XI	Personale dirigente con anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e con funzioni di direzione o di responsabilità di struttura complessa da almeno un anno
2) Direttore amministrativo	X	Personale dirigente con anzianità di servizio non inferiore a 10 anni e con funzioni di direzione o di responsabilità di struttura complessa da almeno un anno
3) Vice direttore amministrativo	IX	Personale direttivo con una anzianità non inferiore a 5 anni e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture complesse da almeno un anno

Profilo professionale collaboratori amministrativi

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
1) Collaboratore coordinatore	VIII	Funzionario direttivo con incarico di coordinamento da almeno un anno
2) Collaboratore amministrativo	VII	Funzionario direttivo

Tabella *B* - *Profilo professionale assistenti amministrativi*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
Assistente amministrativo	VI	Ragionieri e segretari

Tabella *C* - *Profilo professionale coadiutori amministrativi*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
Coadiutore amministrativo	IV	Archivista dattilografo

Tabella *D* - *Profilo professionale commessi*

Posizioni funzionali	Livelli	Personale centri trasfusionali
Commesso . . .	III	Commesso, ausiliario o qualifica corrispondente

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art 19 della legge 4 maggio 1990, n 107

«1 Le regioni, sulla base dei propri piani sanitari, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a trasferire alle unità sanitarie locali, ai policlinici universitari ed agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private

2-3. *(Omissis)*.

4. Il trasferimento del personale dipendente o convenzionato, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 presso le strutture di cui al comma 1 con l'osservanza di un orario non inferiore alle ventotto ore settimanali, è effettuato a domanda dell'interessato con decreto del Presidente della Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) il personale da trasferire deve essere in possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai limiti di età, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale risultante dalla tabella di equiparazione, approvata dal Ministro della sanità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in coerenza con l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761; il trasferimento è subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi in conformità al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, e successive modifiche;

b) i vincitori del concorso indicato alla lettera *a)* sono collocati nei ruoli nominativi regionali utilizzando le vacanze del relativo profilo e ove occorra anche in soprannumero, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0115

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1994, n. **101.**

Regolamento recante semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 14 settembre 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 4 agosto 1993, protocollo n. 167465.

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 7 gennaio 1994;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 244 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

«Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale.

Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione».

Art. 2.

1. L'art. 370, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119, è così sostituito:

«In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al personale statale, nonché le relative operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella di cui al comma 2».

Art. 3.

1. La documentazione prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti i medesimi dati richiesti sui moduli cartacei. Le contromatrici dei buoni del Tesoro di cui al titolo IX, capo III dello stesso decreto possono essere sostituite da evidenze informatiche, anche al fine di consentire il pagamento dei buoni presso qualsiasi tesoreria.

Art. 4.

1. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, è aggiunto il seguente periodo:

«Per i titoli di spesa trasmessi alle sezioni di tesoreria provinciale per le operazioni di cui alla lettera *d)*, la dichiarazione di accreditamento tramite le Poste viene apposta dalle sezioni medesime».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1994
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 52

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 104/1991 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato):

Art. 5. — 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici».

— Il R.D. n. 2440/1923 reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il R.D. n. 827/1924 approva il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Il D.P.R. n. 21/1984 reca: «Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 370 del già citato R.D. n. 827/1924, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 370. — Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate.

Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento od il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.

Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo.

Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti.

In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al personale statale, nonché le relative operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella di cui al comma 2.

In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scadenza della pensione».

— Il testo degli articoli 478, 549, 604 e 645 del già citato R.D. 827/1924 è il seguente:

«Art. 478. — Il pagamento delle rendite nominative dei vari consolidati, prestiti nazionali, debiti perpetui e debiti redimibili, amministrati dalla direzione generale del debito pubblico, viene effettuato a mezzo del ruolo mobile o a mezzo di ordini di pagamento.

Il ruolo mobile è composto di tanti fogli quante sono le iscrizioni di rendita. Questi vengono trasmessi dalla predetta direzione generale alle tesorerie per il tramite del controllore centrale o delle delegazioni del tesoro, descritti in elenco per ordine di numero progressivo d'iscrizione. Le formule di ricevuta per le singole rate sono trasmesse prima delle relative scadenze.

Per il pagamento degli interessi sulle rendite nominative non vincolate di usufrutto o di pagamento personale, la direzione generale del debito pubblico può rilasciare certificati muniti, in corrispondenza delle rate a scadenze, di un foglio di ricevute da staccarsi all'atto del pagamento.

Il controllore capo e le delegazioni, del tesoro, dopo le necessarie verifiche e dopo l'apposizione del bollo d'ufficio, passano le formule, previa annotazione nei propri registri, alle tesorerie le quali le assumono in carico e ne accusano ricevuta che viene rimessa alla direzione generale del debito pubblico col visto e pel tramite del controllore centrale o del capo della delegazione del tesoro.

I buoni e gli altri ordinativi di pagamento riguardanti il debito pubblico sono trasmessi al controllore centrale od alle delegazioni del tesoro che, dopo averne preso nota nei propri registri, li passano alle tesorerie per il pagamento.

Il pagamento delle rate d'interessi sui buoni del tesoro poliennali nominativi è effettuato sulla base delle contromatrici trasmesse alle tesorerie della direzione generale del debito pubblico e mediante distacco dei tagliandi dai relativi titoli».

«Art. 549. — I moduli per i buoni all'ordine sono forniti dalla direzione generale del tesoro, consegnati ad un suo funzionario che ne è responsabile e che, per seguire il movimento dei moduli stessi, tiene apposito registro di carico e scarico distintamente per ogni serie.

I buoni al portatore sono forniti ad ogni singola tesoreria che li assume in carico e tiene, in concorso col controllore capo o col capo della delegazione del tesoro, un registro analogo a quello di cui al comma precedente».

«Art. 604. — Le sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:

a) giornalmente:

alla direzione generale del tesoro ed alla amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale una situazione sommaria di entrata, di uscita e del residuo fondo di cassa;

alle locali intendenze di finanza gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato dalle stesse amministrate;

alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalla coesistente intendenza di finanza, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

b) decadalmente:

alle amministrazioni ed ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'art. 585 del presente regolamento, la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;

c) mensilmente:

alla direzione generale del tesoro;

entro i primi cinque giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti, per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;

entro i primi dieci giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;

entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;

alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente per le entrate da esse amministrate, escluse le entrate amministrate dalle intendenze di finanza, dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

alle ragionerie provinciali dello Stato, coesistenti alle intendenze di finanza sedi di compartimento per i servizi del lotto, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;

alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con tutti i titoli estinti, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle istruzioni predette, con esclusione dei pagamenti e dei titoli del debito pubblico, nonché dei titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908;

alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti dalle stesse Amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi riflettenti tali titoli ed un esemplare degli epiloghi degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;

alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana, alle delegazioni per la regione sarda e per la regione Trentino-Alto Adige, nonché alle delegazioni regionali della Corte dei conti indicate nella tabella *A* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, entro il giorno 21 del mese una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli estinti — descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti — emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate;

alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi, diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;

ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente.

Analogamente provvede, in quanto occorra, la direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoria centrale.

La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati.

Tutte le sezioni spediscono alla direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro.

All'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, le sezioni medesime danno comunicazioni degli incassi e dei pagamenti di bilancio e fuori bilancio verificatisi nel mese al quale essi si riferiscono.

L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale compila in doppio esemplare il conto mensile riassuntivo delle sezioni della tesoreria provinciale e lo trasmette entro il giorno 12 del mese successivo alla direzione generale del tesoro insieme con un esemplare dei riassunti da essa compilati, per riepilogare le entrate, le spese ed il fondo di cassa. Trasmette inoltre le note riassuntive dei pagamenti di bilancio eseguiti, distintamente per ogni specie di titoli, nonché quelle dei buoni e dei vaglia del tesoro pagati.

Nei termini stabiliti le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla direzione generale del debito pubblico le contabilità di cui all'art. 482».

«Art. 645. — I tesorieri e gli agenti di riscossione debbono tenere un libro giornale, nel quale registrano le operazioni d'incasso e di pagamento da essi effettuate.

Tengono inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni speciali dei vari servizi».

— Il D.P.R. n. 21/1984 reca:

«Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».

— Il testo dell'art. 3 del sopra citato D.P.R. n. 21/1984, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3. La dichiarazione di commutazione o di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria.

Per i titoli di spesa trasmessi alle Sezioni di tesoreria provinciale per le operazioni di cui alla lettera d), *la dichiarazione di accreditamento tramite le Poste viene apposta dalle Sezioni medesime*».

94G0117

DECRETO 14 gennaio 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994 da assegnare agli aventi diritto per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, reiterato con decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, ed in particolare, l'art. 2, con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del citato art. 11, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;

l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993;

con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli;

Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1994 di durata quinquennale e quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1° gennaio 1999, al tasso di interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti da elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dall'Amministrazione finanziaria;

Visto il proprio decreto n. 101131 del 25 settembre 1993 con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.619.081.000.000 ad estinzione, nella misura dell'ottanta per cento, dei crediti d'imposta di cui alla citata normativa;

Vista la lettera in data 28 dicembre 1993 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che l'importo del residuo venti per cento del credito vantato dall'IRI ammonta a L. 404.770.105.000 ed ha trasmesso apposito elenco dal quale risultano i crediti spettanti alle aziende ivi indicate per un importo complessivo pari a lire 619.417.701.000;

Considerato che nella sopracitata lettera del Ministero delle finanze, si fa presente che, a seguito degli accertamenti disposti in base alla normativa contenuta nel citato art. 2 del decreto-legge n. 474/1993 è emerso che alle società indicate nel suddetto elenco non risulta notificato alcun avviso di accertamento e che per le società stesse il rimborso riconosciuto a seguito delle operazioni di liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, corrisponde al rimborso richiesto;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra, determinandone le ulteriori caratteristiche che non siano state oggetto del citato decreto ministeriale del 25 settembre 1993, nonché le modalità e le procedure di assegnazione dei medesimi, per un importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 1.024.192.000.000;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.024.192.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni e quattro mesi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, nei tagli da lire 1 milioni, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

Nei casi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta e dei relativi interessi riconosciuto ai singoli creditori d'imposta non consenta l'assegnazione di certificati per pari capitale nominale, il predetto ammontare verrà arrotondato per eccesso al milione superiore, e per tale importo arrotondato si procederà all'assegnazione dei certificati; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti creditori in contanti, senza pagamento dei dietimi di interessi.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi.

Sotto la stessa data la Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le somme come prima introitate.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrate in titoli a nome degli enti creditizi, direttamente creditori o mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno versati i certificati di cui pure al presente decreto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 1 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'assegnazione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1993, N. 252» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-1999» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del prestito, del tasso d'interesse per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50%» «1994-1999» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1993» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; viene inoltre indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50» «1994-1999» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1993» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1995 e successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE N. 397077/66 - C.I. DEL 14.1.1994 -

('gli importi sono espressi in migliaia di lire)

AZIENDE DI CREDITO MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE	CREDITORE D'IMPOSTA	IMPORTO DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1	.002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA Direzione Centrale MILANO	IRI S.p.a. C F 00443630587	404 770 105	404 771 000	895
			EFIM IN LIQUIDAZIONE C F 00477650584	155 025 055	155 026 000	945
		TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO		559 795 160	559 797.000	
2	3516	CREDITO COMMERCIALE SEDE DI MILANO	1 CIR S.p.a. C F 00519120018	102 125 455	102 126 000	545
			2 ESCHER S.p.a. C.F. 05231760017	84 152.527	84 153 000	473
		TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO		186.277 982	186 279 000	
	1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AGENZIA SPORTELLO ENI - UFF. TITOLI	1 ENICHEM S.p.a. C F . 09702540155	218 050.619	218 051 000	381
			2 ANIC PARTECIPAZIONI S.p.a. C.F.: 09023400154	60 064.045	60 065 000	955
		TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO		278 114 664	278 116 000	

TOTALE IMPORTO RIMBORSATO	1.024.187.806
TOTALE IMPORTO CERTIFICATI	1.024.192.000
TOTALE ARROTONDAMENTO	4.194
NUMERO CONTRIBUENTI	6

94A0962

DECRETO 28 gennaio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 febbraio-14 marzo 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,45 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 10,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1994, è pari al 10,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1994, è pari al 10,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A0928

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 gennaio 1994

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Croazia, con esclusione delle contee istriana e litoraneo-montana, dei cittadini italiani ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla rappresentanza diplomatica italiana in Zagabria, persistono le condizioni di stato di guerra nel territorio dell'attuale Repubblica di Croazia con esclusione della regione corrispondente alle contee istriana (capoluogo Pisino) e litoraneo-montana (capoluogo Fiume);

Visto l'art. 2, quarto, settimo ed ottavo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal territorio dell'attuale Repubblica di Croazia, con esclusione delle contee istriana (capoluogo Pisino) e litoraneo-montana (capoluogo Fiume), con decorrenza 15 novembre 1993.

Roma, 17 gennaio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0927

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Mauro Simone è stato eletto consigliere del comune di Bisceglie (Bari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di assessore dal 21 giugno 1990 al 18 novembre 1993;

Visto che nei suoi confronti pendono procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 110, 323 e 640 cpv. del codice penale, nonché per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, 640, 479 del codice penale e che per quest'ultimo procedimento il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani ha disposto, in data 27 dicembre 1993, l'arresto del suddetto amministratore;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Mauro Simone nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Mauro Simone dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Mauro Simone è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Mauro Simone, eletto consigliere del comune di Bisceglie (Bari) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, ha rivestito la carica di assessore dal 21 giugno 1990 al 18 novembre 1992.

A carico del predetto amministratore risultano pendenti due procedimenti penali per i reati previsti dagli articoli 110, 323 e 640 del codice penale, nonché dagli articoli 110, 81, 323, 640 e 479 del codice penale

Relativamente al secondo procedimento penale, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani ha disposto, in data 27 dicembre 1993, l'arresto del citato amministratore.

In particolare, il sig. Mauro Simone, abusando, in concorso con altri componenti della giunta, nella qualità di assessore del comune di Bisceglie, deliberava l'illegittima erogazione di somme di denaro a titolo di straordinario al comandante del corpo di polizia municipale del comune sopracitato ed, inoltre, conferiva, in violazione dell'art. 51 della legge n. 142/90, al sindaco dell'epoca, la presidenza della commissione giudicatrice dell'appalto per i lavori di consolidamento della litoranea di ponente di Bisceglie, liquidando, successivamente, ai componenti della commissione stessa il compenso di circa 350 milioni di lire.

La rilevanza degli elencati pregiudizi penali denota l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore comunale, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse alla carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Mauro Simone nella carica di consigliere del comune di Bisceglie inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza ed ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta e, nelle more, con provvedimento n. 858/1/13.1/Gab. del 21 dicembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Mauro Simone dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari), ricorrendo la fattispecie dei motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Bisceglie (Bari).

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale: SORGE

94A0924

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 dicembre 1993.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Pietro Nenni, nel centenario della nascita, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi di corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1991, di un francobollo commemorativo di Pietro Nenni, nel centenario della nascita, rilevato che non è stato emanato a suo tempo il decreto che fissa le relative caratteristiche tecniche e considerata la necessità di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al vigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo commemorativo di Pietro Nenni, nel centenario della nascita, nel valore di L. 750.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui figurano la bandiera italiana, la firma di Nenni, la leggenda «PIETRO NENNI 1891-1991», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni
VESCHI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A0931

DECRETO 23 dicembre 1993.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi di corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali ordinarie per l'anno 1993, che prevede, fra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 1993, alla Galleria degli Uffizi di Firenze, all'Archivio di Stato di Foggia e all'Archivio di Stato di Siena;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1993, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» di cui due dedicati alla Galleria degli Uffizi di Firenze, nei valori di L. 600 e L. 850, uno dedicato all'Archivio di Stato di Foggia, nel valore di L. 600 e uno dedicato all'Archivio di Stato di Siena, nel valore di L. 750.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

I francobolli dedicati alla Galleria degli Uffizi di Firenze hanno: formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼.

I francobolli dedicati agli archivi di Stato di Foggia e di Siena hanno: formato carta: mm 40 × 30, per il valore di L. 600 e mm 30 × 40, per il valore di L. 750; formato stampa: mm 36 × 26, per il valore di L. 600 e mm 26 × 36, per il valore di L. 750; dentellatura: 13¼ × 14, per il valore di L. 600 e 14 × 13¼, per il valore di L. 750.

I francobolli dedicati alla Galleria degli Uffizi di Firenze riproducono, per il valore di L. 600, il dipinto «CONCERTO» di «BARTOLOMEO MANFREDI» e, per il valore di L. 850, il dipinto «LA MORTE DI ADONE» di «SEBASTIANO DEL PIOMBO». Completano ciascun francobollo la leggenda «FIRENZE-UFFIZI», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «600» e «850».

I francobolli dedicati agli archivi di Stato di Foggia e di Siena riproducono, per il valore di L. 600, una cartina topografica, acquerello su carta del XVII secolo, che raffigura la città di Foggia con la leggenda «I TESORI DEGLI ARCHIVI DI STATO-FOGGIA» e, per il valore di L. 750, un particolare dalla pergamena miniata del XV secolo, tratta dal «Libro dei Censi», che raffigura la città di Siena con la leggenda «I TESORI DEGLI ARCHIVI DI STATO-SIENA». Su ciascun francobollo è riportata la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «600» e «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni
VESCHI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A0932

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 1993

Determinazione della denominazione delle varietà di risone, delle corrispondenti varietà di riso e delle loro attribuzioni di appartenenza per l'annata agraria 1992-93.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopracitata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e per l'annata agraria 1992-93, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

(ANNATA AGRARIA 1992/93)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
BALI BALILLA CIGALON ELIO SELENIO	BALI o BALILLA o CIGALON o ELIO o SELENIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino (1)
LIDO ROSA MARCHETTI (2)	LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M.(2)
ARGO PADANO (Bahia)	ARGO o PADANO o (Bahia)
VIALONE NANO	VIALONE NANO
Gruppo Fino	Gruppo Fino (1)
ARIETE CERVO DRAGO RIBE (Euribe) RINGO KORAL	ARIETE o CERVO o DRAGO o RIBE o (Euribe) o RINGO o KORAL
EUROPA LOTO RIVA VENERIA(2)	EUROPA o LOTO o RIVA o VENERIA(2)
S. ANDREA	S. ANDREA
Gruppo Superfino	Gruppo Superfino (1)
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
BALDO ELBA ROMA	BALDO o ELBA o ROMA
CARNAROLI	CARNAROLI
PANDA(2) VELA(2)	PANDA (2)o VELA(2)

ARTIGLIO(2) DEDALO GRALDO THAIBONNET (L 202)	ARTIGLIO (2)o DEDALO o GRALDO o THAIBONNET o (L 202)

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n°325 modificato dall'art.2 della Legge 5/6/1962 n°586 di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella "Tabella" relativa all'annata agraria 1993/94(campagna commerciale 1994/95).

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
YABANI SABINI CODY COLUSA 1600 CALORO CHACARERO YAMANI	YABANI o SABINI o CODY o COLUSA 1600 o CALORO o CHACARERO o YAMANI
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino (1)
ARKROSE BLUEROSE MAGNOLIA NATO ZENITH GULFROSE 501 CALROSE	ARKROSE o BLUEROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH o GULFROSE o 501 o CALROSE
Gruppo Fino	Gruppo Fino (1)
DAWN BLUEBONNET TORO NIRA CENTURY PATNA REXORO PATNA GRAIN BELLE PATNA BLUEBELLE LEBONNET STARBONNET SELEZIONE 406	DAWN o BLUEBONNET o TORO o NIRA o CENTURY PATNA o REXORO o PATNA GRAIN o BELLE PATNA o BLUEBELLE LEBONNET o STARBONNET o SELEZIONE 406
PEROLA AGULHA FORTUNA	PEROLA o AGULHA o FORTUNA
VARY LAVA ALICOMBO MACALIOCA	VARY LAVA o ALICOMBO o MACALIOCA

INRA 68/2 o DELTA ARLESIENNE	INRA 68/2 o DELTA o ARLESIENNE
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art.4 della Legge 18/3/1958 n°325 modificato dall'art.2 della Legge 5/6/1962 n°586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente,testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

BALI: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

BALILLA : corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

CIGALON: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - perla centro laterale estesa - striscia allungata - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

SELENIO : corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

CRIPTO : corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ARIETE : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CERVO: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - strisca assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

DRAGO : lunga - affusolata - media - perla assente o centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - strisca assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

RINGO : lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

KORAL : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

EUROPA : lunga - semiaffuasolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - perla assente o laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RIVA : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

VENERIA : lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

S.ANDREA : lunga -semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

ELBA · lunga -semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

PANDA : lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

VELA : lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centro laterale poco estesa- striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

ARTIGLIO : molto lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

DEDALO : lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

GRALDO : lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

YABANI : corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

CODY : corta - tonda - piccola - perla assente - stricia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

CALORO : corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

YAMANI : corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente -striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

DAWN : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

TORO : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia - assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

NIRA : molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - perla assnte - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - perla assnte - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

AGULHA : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggete - testa oblunga - sezione tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente -dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

INRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

SIAM PATNA : luga affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

BAROE BRAND : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

grani spuntati	5,00%	
grani striati rossi	3,00%	
disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
grani gessati	3,00%	
grani danneggiati	1,50%	
grani danneggiati da calore	0,05%	
rotture	5,00%	

Per la produzione relativa all'annata agraria 1992/93 e limitatamente alle varietà:

A) - VIALONE NANO la tolleranza di grani gessati è fissata al 3,50%

B) - LIDO e ROSA MARCHETTI; - EUROPA,LOTO,RIVA e VENERIA la tolleranza di grani danneggiati è elevata al 2,25%.

C) - BALDO - ELBA e ROMA la tolleranza di grani danneggiati è elevata dal 1,50% al 2,00%

D) - ARIETE - CERVO - DRAGO - RIBE - RINGO - KORAL la tolleranza di grani danneggiati è elevata dal 1,50% al 2.00%

E) - gruppo COMUNE o ORIGINARIO la tolleranza di grani danneggiati è elevata dal 1,50% al 2,00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) - sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%

b) - presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

grani striati rossi	1,00%
impurità varietali	5,00%
grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
grani non completamente gelatinizzati	4,00%
grani danneggiati	1,00%
pecks	0,50%
rotture	5,00%

Per la produzione relativa all'annata agraria 1992/93 la tolleranza di grani danneggiati è elevata dal 1,00% al 1,50%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) - sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%

b) - presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1°) - I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2°) - Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3°) - Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4°) - Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

5°) - Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6°) - I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura

7°) - La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A - GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B - GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C - GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D - IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E - GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose : oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F - GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause,ma che non sono danneggiati da calore.

G - GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria

H - GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente.

I - GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled) non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

L - PECKS : Grani o parti di grani di riso che ha subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

94A0929

DECRETO 8 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile,

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale il Consorzio agrario di Firenze è stato posto in gestione straordinaria e nominato commissario governativo il rag. Dino Dalmonte,

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale la gestione straordinaria del Consorzio è stata prorogata fino al 31 dicembre 1994 ed il rag. Dino Dalmonte è stato confermato nell'incarico di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel citato decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Considerato che il commissario governativo in data 20 gennaio 1994 ha evidenziato uno stato di insolvenza determinatosi all'inizio dell'anno in conseguenza della mancata vendita degli immobili e che i creditori hanno minacciato azioni esecutive mentre i fornitori hanno sospeso le consegne;

Ritenuto che lo stesso commissario ha altresì evidenziato la ripresa del conteggio di interessi passivi e moratori di notevole entità ed ha, pertanto, proposto l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile, è opportuno procedere alla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Firenze, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calenzano (Firenze), via Vittorio Emanuele II, 19, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso il rag. Dino Dalmonte.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 8 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0930

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 1994

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n 227;

Vista la legge 12 agosto 1993, n 312, con cui è stato abolito il fixing delle valute e definito un cambio alternativo di riferimento,

Considerata la necessità di provvedere altresì all'accertamento del cambio delle altre valute non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il controvalore in lire degli importi in valuta, rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n 312, per l'anno 1993 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1 572,720
E.C U	»	1 837,778
Marco tedesco	»	950,697
Franco francese	»	277,538
Lira sterlina	»	2 360,948
Fiorino olandese	»	846,317
Franco belga	»	45,495
Peseta spagnola	»	12,377
Corona danese	»	242,524
Lira irlandese	»	2.301,716
Dracma greca	»	6,857
Escudo portoghese	»	9,791
Dollaro canadese	»	1.219,004
Yen giapponese	»	14,220

Franco svizzero	Lit.	1.064,634
Scellino austriaco	»	135,125
Corona norvegese	»	221,545
Corona svedese	»	201,886
Marco finlandese	»	274,923
Dollaro australiano	»	1.068,738

Art. 2.

Il controvalore delle altre valute estere non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, per l'anno 1993 è accertato come segue:

Afganistan: Afgani	Lit.	9,312
Albania: Lek	»	14,536
Algeria: Dinaro algerino	»	71,629
Angola: New Kwanza	»	0,501
Antille olandesi: A/Guilder	»	880,127
Arabia Saudita: Riyal Saudita	»	426,992
Argentina: Peso Argentina	»	1.600,549
Aruba: Fiorino Aruba	»	893,522
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.599,642
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.290,624
Bangladesh: Taka	»	40,633
Barbados: Dollaro Barbados	»	795,017
Belize: Dollaro Belize	»	799,550
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.599,642
Bhutan: Rupia Bhutan	»	51,404
Birmania: Kyat	»	252,573
Bolivia: Boliviano	»	370,113
Botswana: Pula	»	658,172
Brasile: Cruzeiro Real	»	29,343
Brunei: Dollaro Brunei	»	996,380
Bulgaria: Lev	»	61,543
Burundi: Franco Burundi	Lit.	6,489
C.S.I.: Rublo Russia (M)	»	1,718
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.776,645
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,501
Capoverde: Escudo Capoverde	»	21,530
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	592,588
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.882,304
Cile: Peso cileno	»	3,915
Cina: Renmimbi	»	277,175
Cipro: Lira cipriota	»	3.192,777
Colombia: Peso colombiano	»	1,966
Comore Isole: Franco C.F.A.	»	5,602
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	5,602
Corea del Nord: Won Nord	»	744,265
Corea del Sud: Won Sud	»	1,995
Costa Rica: Colon Costarica	»	11,088
Croazia: Dinaro Croazia	»	0,557
Cuba: Peso cubano	»	2.112,280
Dominicana: Peso dominicano	»	124,548
Ecuador: Sucre	»	0,856
Egitto: Lira egiziana	»	478,545
El Salvador: Colon salvadoregno	»	183,305
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	435,546
Estonia: Corona Estonia	»	120,595
Etiopia: Birr	»	324,086
Isole Falkland: Sterlina Falkland	»	2.399,767
Fiji Isole: Dollari Fiji	»	1.035,849
Filippine: Peso filippino	»	58,961
Gambia: Dalasi	»	183,863
Ghana: Cedi	»	2,424

Giamaica:		
Dollaro giamaicano	Lit.	63.603
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.399,561
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	9,130
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.305,673
Guatemala:		
Quetzal	»	280,477
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,319
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,969
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,700
Haiti:		
Gourde	»	133,478
Honduras:		
Lempira	»	240,993
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	206,866
India:		
Rupia indiana	»	51,290
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,763
Iran:		
Rial iraniano	»	5,470
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.746,227
Islanda:		
Corona islandese	»	23,178
Israele:		
Shekel	»	560,257
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	5,095
Kenya:		
Scellino keniota	»	26,888
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.321,232
Laos:		
Nuovo Kip	»	2,222
Lesotho:		
Maluti	»	484,419
Lettonia-Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.370,400
Libano:		
Lira libanese	»	0,923
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.600,423
Libia:		
Dinaro libico	»	5.376,635
Lituania:		
Lita Lituania	»	286,264
Macao:		
Pataca	»	200,278
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,856
Malawi:		
Kwacha	»	365,752
Malaysia:		
Ringgit	»	623,606
Maldive:		
Rufiya	Lit.	133,599
Malta:		
Lira maltese	»	4.180,080
Marocco:		
Dirham Marocco	»	173,797
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,942
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	89,513
Messico:		
Peso messicano	»	512,907
Mongolia:		
Tugrik	»	6,609
Mozambico:		
Metical	»	0,411
Nepal:		
Rupia nepalese	»	34,505
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	260,407
Nigeria:		
Naira	»	67,763
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	871,269
Oman:		
Rial Oman	»	4.155,713
Pakistan:		
Rupia pachistana	»	55,951
Panama:		
Balboa	»	1.600,423
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.613,076
Paraguay:		
Guarani	»	0,913
Perù:		
New Sol	»	790,173
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,646
Polonia		
Zloty	»	0,084
Qatar:		
Riyal Qatar	»	439,266
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	54,914
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,306
Romania:		
Leu	»	1,996
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,094
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	502,760
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.399,561
São Tomé:		
Dobra	»	6,665
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	308,587
Sierra Leone:		
Leone	»	2,929
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.002,051

Siria		
Lira siriana	Lit	75,592
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,735
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,612
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	33,094
Sud Africa:		
Rand	»	484,414
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	130,250
Surinam		
Fiorino Surinam	»	896,298
Swaziland.		
Lilangeni	»	484,414
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	60,339
Tanzania		
Scellino Tanzania	»	3,914
Thailandia:		
Bahat	»	63,280
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.079,676
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	305,759
Tunisia.		
Dinaro tunisino	»	1.562,263
Turchia:		
Lira turca	»	0,138
Ucraina.		
Karbovanet Ucraina	»	11,680
Uganda:		
New Scellino	Lit	1,356
Ungheria:		
Forint ungherese	»	17,029
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	345,880
Vanuatu:		
Vatu	»	13,106
Venezuela.		
Bolivar	»	16,951
Vietnam.		
Dong	»	0,149
Western Samoa:		
Taia	»	621,118
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.476,150
Yemen Sett.:		
Rial	»	96,960
Zaire:		
New Zaire	»	139,567
Zambia:		
Kwacha	»	3,790
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	244,263

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0997

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1994

Iscrizione di organismi associativi e di imprese individuali all'albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'A.I.M.A., Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 5718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, con la quale sono state stabilite nuove norme per l'iscrizione all'albo nazionale degli assuntori;

Visto l'avviso favorevole espresso dal comitato per l'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., nella riunione del 9 giugno 1993, in merito alle risultanze istruttorie effettuate per ciascuna domanda di iscrizione e o variazione, ai sensi dell'art. 12 della delibera citata nella precedente premessa;

Visto il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale dell'A.I.M.A., nella seduta del 15 giugno 1993, in ordine all'accoglimento o alla reiezione delle domande di iscrizione e o variazione all'albo degli assuntori,

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e delle imprese individuali, di cui all'allegato prospetto, su parere conforme dei predetti comitato per l'albo e comitato consultivo nazionale, sono stati accertati i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo;

Nella seduta del 26 gennaio 1994;

Delibera:

Sono iscritti all'albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 5718 e disciplinato in quanto alle modalità di iscrizione ed ai requisiti di idoneità tecnica dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, i bacini d'utenza e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 26 gennaio 1994

Il consiglio di amministrazione

ALLEGATO

AMPLIAMENTI DI CAPACITÀ RICETTIVA

N. progr.	Matric.	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn hl	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						ubicazione	capacità
1	001	Monfer S.p.a. - viale degli Angeli, 65, Cuneo	Cereali	42 000	Emilia-Romagna	S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	tonn. 15 000
					Lombardia	S. Martino Siccomario (Pavia)	» 20 000
					Piemonte	S. Benigno (Cuneo)	» 3 000
						Neive (Cuneo)	» 4 000
2	028	A.I.A. Associazione italiana allevatori - via G. Tomassetti, 9, Roma	Carni	63 170	Toscana	Chiusi (Siena), Valchiana carni S.p.a.	» 170
					Abruzzo	Pescara - I.L.C.A. S.r.l.	» 6 000
						Alanno Scalo (Pescara) - Marconi Fredditalia S.r.l.	» 45 000
					Emilia-Romagna	Mamiano (Parma) - La Mamianese S.r.l.	» 8 000
						Fiorano (Modena) - Euroform Due S.r.l.	» 4 000
3	078	C.I.O.S. Consorzio italiano oleifici sociali - via Torre d'Agero, 11, Bitonto (Bari)	Oli vegetali	2 180	Puglia	Melendugno (Bari), via S. Foca	» 2 180
4	080	Consorzio per la tutela del formaggio Grana padano - via Tommaso da Cazzaniga, 9/4, Milano	Prodotti caseari	3 650	Emilia-Romagna	Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), via Limido, 24/A	tonn. 1 350
					Lombardia	Mazzano (Brescia), via Cortine 2	» 2 300
5	086	Distercoop - Società cooperativa a r.l., via Granarolo, 231, Faenza (Ravenna)	Alcole vinico	4 200	Emilia-Romagna	Faenza (Ravenna), via Granarolo, 235	hl 4 200
6	100	Ca.Vi.Ro. - Società cooperativa a r.l., via Convertite, 12 Faenza (Ravenna)	Alcole vinico	56 000	Emilia-Romagna	Forlì, via Zampeschi, 117	» 56 000
7	210	Consorzio del formaggio Parmigiano reggiano - via Kennedy, 18, Reggio Emilia	Prodotti caseari	8 290	Emilia-Romagna	Marano (Parma), strada Campanini Bonfanti, 45 A	tonn. 400
						S. Prospero (Parma), via E. Lepido, 145 A	» 1 000
						S. Lazzaro (Parma), strada nuova di Coloreto, 17 A	» 350
						Parola di Fontanellato (Parma), via O. Ricci, 9	» 500
						Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), via Limido, 24/A	» 1 350
						Montecavolo di 4 Castella (Reggio Emilia), via Togliatti, 36	» 390
						Modena, viale Reiter, 126	» 2 300
						Mirandola (Modena), viale Gramsci, 7	» 1 000
					Lombardia	Mantova, via della Favorita, 19	» 1.000

N progr	Matric	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacita tonn /hl	Bacino d utenza	Strutture messe a disposizione dell A I M A	
						ubicazione	capacita
8	450	Cooperativa agricola coltivatori diretti San Francesco - Cooperativa a r l, strada provinciale Torre Alfina, km. 1,200, Acquapendente (Viterbo)	Cereali	20 000	Lazio	Acquapendente (Viterbo), provinciale Torre Alfina, km 1,200	tonn 20 000
9	455	Tarvisium Consorzio cooperative agricole a r l, via F Filzi, 46, Istrana (Treviso)	Cereali	13 000	Veneto	Volpago di Montello (Treviso), via Levada, 40/a	» 13 000
10	531	Zampini Annalisa - Ditta individuale, via Marconi, 7, Canaro (Rovigo)	Cereali	9 000	Veneto	Canaro (Rovigo), via Marconi, 7	» 9 000
11	548	Villa Ripari S r l, via Villa 2, Malagnino (Cremona)	Cereali	5 000	Lombardia	Malagnino (Cremona), via Villa, 2	» 5 000
12	577	Consmaremma Consorzio cooperative fra produttori agricoli - Coop a r.l, via dei Mille, 6, Roma	Cereali	120 000	Piemonte	Vigone (Torino), via Cavour, 5	» 22 500
						Castagnole Piemonte (Torino), strada circ ne, 4	» 7 100
						Carignano (Torino), strada Castagnole-Carignano	» 9 100
						Riva presso Chieri (Torino), loc Cascina Vercellina	» 9 150
						Chivasso (Torino), frazione Boschetto, via S Francesco	» 19 500
						Villareggia (Torino), via Rodissone, 29/c	» 7 650
						Romano Canavese (Torino), via Brié, 52	» 10 900
						Carmagnola (Torino), località Ghirarda	» 8 000
						Alice Castello (Vercelli), località Benna	» 9 300
						Saluggia (Vercelli), Cascina Tenimento	» 3 000
						Occimiano (Alessandria), strada comunale di Lu	» 7.200
						Cavallermaggiore (Cuneo) Cascina Rio Freddo	» 7 000

CANCELLAZIONE DI CAPACITA RICETTIVA

N progr	Matric	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacita tonn	Bacino d'utenza	Strutture da cancellare dall'albo assuntori	
						ubicazione	capacita
1	010	Silos Granari della Sicilia S r.l., via XIII Giugno, 8, Ravenna	Cereali	35 000	Emilia-Romagna	S Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	tonn 15 000
					Lombardia	S Martino Siccomario (Pavia)	» 20 000
2	028	A.I.A. - Associazione italiana allevatori, via G Tomassetti, 9, Roma	Carni	600	Calabria	Praia a Mare (Cosenza)	» 600
3	078	C.I O S. - Consorzio italiano oleifici sociali, via Torre d'Agero, 11, Bitonto (Bari)	Oli vegetali	4 372	Puglia	Conversano (Bari), via Castellana, 89	» 1 272
						Conversano (Bari), via Positano, 23	» 3 100

CANCELLAZIONE DALL'ALBO DI UN OPERATORE

N progr.	Matric.	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità hl	Bacino d'utenza	Struttura da cancellare dall'albo assuntori	
						ubicazione	capacità
1	113	Industria alcole della D.E.S.A. S.r.l., via L. Gulinelli, 19, Ferrara	Alcole vinico	2 000	Emilia-Romagna	Ferrara	hl. 2 000

VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

N prog	Matric.	Denominazione e sede legale	Nuova denominazione e sede legale	Categoria merceologica	Struttura da volturare alla nuova società	
					ubicazione	capacità
1	112	SO.DI.ME. S.r.l., via S. Brigida, 51, Napoli	Industria italiana alcol S.r.l., via Gianturco, 15, Napoli	Alcole vinico	Qualiano (Napoli)	hl. 128 145

94A0769

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la tabella XXXI-*bis* dell'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Visto il decreto rettorale 18 settembre 1992, n. 292 (*Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1992, n. 247) con cui è stato istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari con sede a Cesena;

Considerato che per mero errore materiale di trascrizione, nell'elenco degli insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari, risulta la disciplina difesa degli alimenti degli animali infestanti anziché difesa degli alimenti dagli animali infestanti;

Considerato infine che la denominazione esatta dell'insegnamento è «Difesa degli alimenti dagli animali infestanti», come risulta dalla tabella XXXI-*bis* dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le delibere delle autorità accademiche con le quali si chiede la rettifica dell'errore materiale suddetto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 165 dello statuto relativo al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari (con sede a Cesena), nell'elenco degli insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari, al punto *d)* discipline igieniche e microbiologiche, l'insegnamento «Difesa degli alimenti degli animali infestanti» è soppresso e così sostituito: «Difesa degli alimenti dagli animali infestanti».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 dicembre 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

94A0933

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze, in data 30 marzo 1993 e 10 maggio 1993;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 72 relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione, II biennio indirizzo educatori professionali extrascolastici - area pedagogica, viene modificato con l'aggiunta della seguente disciplina: «Pedagogia della famiglia».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 dicembre 1993

Il pro rettore: ZAMPI

94A0934

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 29 settembre 1992, senato accademico seduta del 16 novembre 1992, consiglio di amministrazione seduta del 19 gennaio 1993);

Vista la ministeriale del 26 ottobre 1993, prot. n. 1019;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 29 ottobre 1993;

Vista la ministeriale del 27 novembre 1993, prot. 4214;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nel corso di laurea in scienze dell'educazione della facoltà di magistero vengono inserite, come insegnamenti complementari nel II biennio, le discipline «educazione sanitaria» ed «igiene scolastica».

Palermo, 15 dicembre 1993

Il rettore: GULLOTTI

94A0935

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1200 del 22 giugno 1968, e successive modificazioni;

Visti il decreto rettorale n. 128 del 25 febbraio 1992, ratificato il 22 marzo 1992, e la delibera del senato accademico in data 25 febbraio 1992, con cui si esprimeva parere favorevole alla modifica di statuto relativa all'inserimento nel corso di laurea in conservazione dei beni culturali degli indirizzi tabellari: beni archivistici e librari, beni architettonici, archeologici e dell'ambiente;

Vista la nota prot. n. 710 in data 5 ottobre 1992 del preside della facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo, con cui si comunica che il consiglio di facoltà nella seduta del 24 settembre 1992 ha proposto l'attivazione degli indirizzi tabellari sopracitati;

Vista la nota prot. n. 2867 in data 14 luglio 1992 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con cui si comunica che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 maggio 1992 ha espresso parere favorevole all'inserimento in statuto degli indirizzi tabellari in questione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico n. 1592 del 31 agosto 1933;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce e ulteriormente modificato come appresso indicato:

Il terzo comma dell'art. 26 relativo al corso di laurea in conservazione dei beni culturali è sostituito come segue:

Il corso di laurea comprende i seguenti indirizzi tabellari:

1) beni mobili ed artistici (storici-artistici-architettonici);

2) beni musicali;

3) beni archivistici e librari;

4) beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici).

All'art. 27, prima dell'elencazione delle discipline dell'area giuridica, sono inseriti gli indirizzi dei beni archivistici e librari e dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici), con l'elencazione delle relative discipline così come segue:

III - INDIRIZZO DEI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) paleografia latina.

a) Area dell'archivistica:

1) archivistica generale e storia degli archivi;

2) archivistica speciale (s);

3) chimica dei supporti cartacei (s);

4) codicologia;

5) conservazione del materiale d'archivio non cartaceo (s);

6) diplomatica;

7) istituzioni medievali;

8) filologia latina medievale e umanistica;

9) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

10) numismatica e medaglistica;

11) paleografia greca;

12) paleografia musicale;

13) restauro del documento d'archivio (s);

14) sfragistica;

15) storia della cartografia,

16) storia del diritto italiano;

17) storia della chiesa medievale e moderna;

18) storia della miniatura del manoscritto (s);

19) storia della tradizione manoscritta (s).

b) Area della biblioteconomia.

1) bibliologia;

2) bibliografia;

3) biblioteconomia;

4) chimica dei supporti cartacei (s);

5) conservazione del materiale librario;

6) gestione del materiale periodico a stampa (s);

7) gestione del materiale minore a stampa (s);

8) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

9) restauro del libro;

10) storia della legatura (s).

11) storia delle biblioteche;

12) storia dell'editoria e del commercio librario (s);

13) storia del libro e della stampa;

14) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione.

c) Area della documentazione:

1) gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

2) informatica documentale;

3) tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali;

4) teoria e tecniche della comunicazione;

5) teoria e tecniche della classificazione.

Lo studente dovrà seguire 15 annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree *a)* e *b)*, includendo però almeno 3 annualità dell'area *c)* della documentazione.

IV - INDIRIZZO DEI BENI ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E DELL'AMBIENTE (ARCHEOLOGICI)

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) letteratura greca;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) archeologia (metodologia della ricerca archeologica).

a) Area della metodologia e delle tecniche:

1) antropologia fisica;

2) archeologia industriale,

3) archeologia subacque (s);

4) archeometria (s);

5) bioarcheologia (s);

6) cartografia tematica (s);

7) elemanti di ecologia (s);

8) elementi di informatica (s);

9) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

10) esegesi delle fonti letterarie;

11) geoarcheologia (s);

12) metrologia antica;

13) museografia e museologia;

14) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

15) storia dell'archeologia;

16) storia della produzione artigianale e della cultura materiale;

17) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

18) tecniche della documentazione, classificazione ed edizione;

19) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

20) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

21) teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (s);

b) Area della preistoria e protostoria:

1) antichità celtiche;

2) antichità sarde;

3) ecologia ed archeologica del paleolitico;

4) ecologia preistorica;

5) etnografia preistorica dell'Africa;

6) paletnologia;

7) paleontologia umana ed animale;

8) preistoria del Vicino e Medio Oriente;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea.

c) Area dell'archeologia classica:

1) antichità greche e romane;

2) antichità pompeiane ed ercolanesi;

3) antichità teatrali del mondo greco e romano;

4) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;

5) archeologia delle province romane d'Oriente;

6) archeologia delle province romane d'Occidente;

7) archeologia egea;

8) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

9) civiltà dell'Italia preromana;

10) drammaturgia del mondo greco e romano;

11) epigrafia greca;

12) epigrafia latina;

13) etruscologia;

14) geografia storica del mondo antico;

15) numismatica greca;

16) numismatica romana;

17) storia dell'agricoltura e del paesaggio agrario nella antichità,

18) storia dell'architettura greca e romana;

19) storia dell'urbanistica antica;

20) topografia antica;

21) topografia romana,

22) topografia urbana del mondo classico;

23) archeologia della Puglia nell'antichità.

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:

1) antichità ed epigrafia cristiane;

2) antichità ed epigrafia medioevali;

3) archeologia cristiana;

4) archeologia della tarda antichità;

5) archeologia islamica;

6) archeologia medievale;

7) archeologia partica e sasanide;

8) esegesi delle fonti medievali;

9) filologia latina medievale;

10) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario nella tarda antichità;

11) numismatica medievale;

12) paleografia e diplomatica;

13) sfragistica;

14) storia bizantina;

15) storia dell'arte medievale,

16) storia dell'arte bizantina;

17) storia dell'arte islamica;

18) storia medievale;

19) storia dell'urbanistica medievale;

20) topografia medievale;

21) archeologia della Puglia nel medioevo.

e) Area dell'archeologia orientale:

1) antichità cipriote;

2) antichità copte;

3) archeologia del Giappone;

4) archeologia della Cina;

5) archeologia dell'Asia centrale;

6) archeologia ed antichità etiopiche;

7) archeologia e storia dell'arte dell'India;

8) archeologia Islamica;

9) archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;
10) archeologia fenicio-punica;
11) archeologia iranica;
12) archeologia orientale;
13) archeologia partica e sasanide;
14) assirologia;
15) egittologia;
16) epigrafia semitica;
17) filologia iranica;
18) filologia semitica;
19) ittitologia;
20) numismatica islamica;
21) storia dell'Asia anteriore antica;
22) storia del Mediterraneo antico orientale;
23) storia orientale antica;
24) Sumerologia.

Lo studente dovrà seguire 15 annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Lecce, 24 ottobre 1992

Il rettore: VALLI

94A0936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) con deliberazione n. 31 del 17 agosto 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Francesco De Domenico per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2102/92/Gab. del 16 ottobre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Francesco De Domenico ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Stefano Sofi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1993 il dott. Stefano Sofi è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Francesco De Domenico.

Il consiglio comunale di Custonaci (Trapani) con deliberazione n. 101 del 31 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Antonino La Barbera per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Trapani, con nota n. 17313/3° settore del 23 novembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Antonino La Barbera ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Vito Maurizio La Rocca.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1994 il dott. Vito Maurizio La Rocca è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Antonino La Barbera.

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) con deliberazione n. 71 del 28 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Rosa Amitrano, del rag. Alfonso Guadagni e del rag. Antonio Guarino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 6736 Gab./EE.LL. del 2 novembre 1993, ha fatto presente che la componente della commissione suddetta dott.ssa Rosa Amitrano ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Maria Valerio.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1993 è stata nominata membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Crispano la dott.ssa Maria Valerio, in sostituzione della dott.ssa Rosa Amitrano.

Il consiglio comunale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) con deliberazione n. 30 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Agostino Samengo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 4982/13.12/Gab. del 27 ottobre 1992, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Agostino Samengo ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della rag. Silvia Giambarella.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1993 la rag. Silvia Giambarella è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Agostino Samengo.

Il consiglio comunale di Collepietro (L'Aquila) con deliberazione n. 16 del 13 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Biagio Franco Colista per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di L'Aquila, con nota n. 5315/Sett. III del 27 novembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Biagio Franco Colista ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Claudio Paciotti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1994 il dott. Claudio Paciotti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Biagio Franco Colista.

Il consiglio comunale di Bugnara (L'Aquila) con deliberazione n. 2 del 13 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Vezio Liberati per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di L'Aquila, con nota n. 10906/Sett. III del 17 novembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Vezio Liberati ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Francesco Angelini.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994 il dott. Francesco Angelini è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Vezio Liberati.

Il consiglio comunale di Villafranca Sicula (Agrigento) con deliberazione n. 9 del 27 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 1993 il dott. Salvatore Bono è stato nominato il commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Scigliano (Cosenza) con deliberazione n. 30 dell'11 luglio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Ruoppolo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 5428-13-12-Gab. del 24 novembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Giuseppe Ruoppolo ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Antonio Baffa.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994 il dott. Antonio Baffa è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Giuseppe Ruoppolo.

Il consiglio comunale di Marano Equo (Roma) con deliberazione n. 33 del 14 agosto 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Aurora Salvetti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Roma, con nota n. 11450 del 25 ottobre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Aurora Salvetti ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Franco Vinciguerra.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1993 il dott. Franco Vinciguerra è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della rag. Aurora Salvetti.

Il consiglio comunale di Bianchi (Cosenza) con deliberazione n. 47 del 28 novembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Francesco Alessio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 5428-13.12-Gab. del 24 novembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Francesco Alessio ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Fausto Galimi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994 il dott. Fausto Galimi è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Francesco Alessio.

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) con deliberazione n. 4 del 14 gennaio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del Dott. Orfeo Capilupi, del dott. Francesco Mauro e del dott. Antonio Iorfida per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamente pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Montorio Romano (Roma) con deliberazione n. 8 del 17 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona della rag Aurora Salvetti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

La prefettura di Roma, con nota n 11450 del 25 ottobre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto rag Aurora Salvetti ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott Franco Vinciguerra

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1993 il dott Franco Vinciguerra è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag Aurora Salvetti

Il consiglio comunale di Cleto (Cosenza) con deliberazione n 4 del 6 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott Francesco Calvano per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

La prefettura di Cosenza, con nota n 5428-13 12/Gab del 24 novembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott Francesco Calvano ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott Ernesto Enzo Florio.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994 il dott Ernesto Enzo Florio è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott Francesco Calvano

Il consiglio comunale di Paolombara Sabina (Roma) con deliberazione n 66 del 6 agosto 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott Ottavio Rizzo, del dott Carlo Adinolfi e del dott Nicolò Franco per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Sant'Alessio Siculo (Messina) con deliberazione n 70 del 4 settembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994 la dott ssa Maria Luisa Colaci è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il commissario prefettizio di Ottaviano (Napoli) con deliberazione n 14 del 14 settembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1994 è stata nominata la commissione straordinaria liquidazione nelle persone del dott Antonio Palmieri, dell'avv Mario Montefusco e del rag Ciro Annunziata per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il commissario straordinario di Benevento con deliberazione n 37 del 15 settembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott Rosalino De Gruttola, del rag Ugo Andreotti e del dott. Sabato Sessa per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Limatola (Benevento) con deliberazione n 28 del 23 settembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1994 il dott Carlo Clemente è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

94A0937

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Drawin 25

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1993, è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 2 agosto 1990 all'impresa Isagro S r l, via Caboni, 3, con sede in Cagliari, del presidio sanitario denominato Drawin 25, già registrato al n 4357

94A0938

Revoca dell'autorizzazione relativa all'officina della Xeda Italia S.p.a., in Catania

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1993, è stata revocata l'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale in data 14 luglio 1983 all'impresa Xeda Italia S p a, con sede in Catania (officina)

94A0939

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Udine ad accettare una donazione

Con decreto n 5118 93 1° sett dell'11 dicembre 1993 del prefetto della provincia di Udine il direttore pro-tempore della direzione didattica del 1° circolo di Udine è stato autorizzato ad accettare la donazione di un sistema elettronico di scrittura Olivetti del valore di L 2 500 000, un televisore «Nordmende» del valore di L. 500 000, un computer Olivetti del valore di L. 2 500.000 una copiatrice del valore di L 1 000 000, disposta dal notaio Pierluigi Comelli, dalla sig.ra Caterina di Gaetano, dal circolo culturale ricreativo «S Osvaldo» e dal sig. Francesco Gabai

94A0941

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Rimini ad accettare una donazione

Con decreto n. 527/93/1-2 del 18 novembre 1993 del prefetto della provincia di Forlì il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica statale del 3° circolo di Rimini è stato autorizzato ad accettare la donazione di una cassa acustica Philips con uso di registratore e microfono del valore di L. 275.000 disposta dagli insegnanti Oliva Giuseppina, Donati Assunta, Mandris Salvatorangelo e dalla rappresentante dei genitori Lucchi Maria Grazia a nome degli alunni della classe 2/A.

94A0940

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Imperia ad accettare una donazione

Con decreto n. 3137/Sett. I del 9 novembre 1993 del prefetto della provincia di Imperia il direttore didattico dle 3° circolo di Imperia è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice modello Panasonic F.P. 1275 del valore di L. 2.499.000 disposta dalla sig.ra Richieri Silvana a nome della III circoscrizione di Imperia.

94A0942

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le facoltà sottoelencate di questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

diritto del lavoro.

Facoltà di lettere e filosofia:

epigrafia greca.

Facoltà di medicina veterinaria:

fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica I;
geometria algebrica;
algebra;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
complementi di geofisica;
meccanica quantistica;
fisica generale II;
fisica generale II;
laboratorio di fisica;
fisica generale I;
genetica;
biologia dello sviluppo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0944

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300